



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF011/ 69

DEL 21.09.2023

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

**OGGETTO:** L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 6, comma 3°. Iscrizione all'Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del **Canile RIFUGIO "KIRA"** della ASL di Lanciano, Vasto Chieti. "

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

**VISTA** la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: "legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo";

**VISTO** il Regolamento (CE) del Parlamento Europeo n. 625 del 15/03/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

**VISTO** il D.lgs. n. 134 del 5 agosto 2022 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

**VISTO** il D.lgs. n. 136 del 5 agosto 2022 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

**VISTO** il D.lgs. n. 135 del 5 agosto 2022 Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

**VISTA** la legge 20 luglio 2004, n. 189;

**VISTO** l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall'Italia;

**VISTO** il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 "Attuazione della Direttiva n. 2010/63/UE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici";

**VISTO** il D.L. n. 5 del 09/02/2012, convertito in L. n. 35 del 4 aprile 2012 "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" che ha abrogato all'art. 62, comma 1 la L. n. 473 del 22/11/1993;

**VISTO** il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai "Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo";

**VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281";

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;

**VISTO** l'art. 16 del D.lgs. n. 134 del 5 agosto 2022 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute 9 agosto 2023 Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**VISTO** l'Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

**VISTA** la Deliberazione di G.R.A. n. 213 del 28 marzo 2011 ad oggetto: "Approvazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013";

**VISTA** la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione" e, in particolare, l'art. 6, comma 3° della legge che prevede l'istituzione, presso il Servizio Veterinario (*ndr. Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti*) del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, dell'Albo regionale delle Strutture di Ricovero, a cura del legale rappresentante/proprietario della Struttura;

**TENUTO CONTO** che l'art. 24, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29, a decorrere dal 17 ottobre 2020 stabilisce che tutte le strutture di ricovero devono essere collocate ad una sufficiente distanza, e comunque non inferiore a 200 metri dalle strutture sanitarie e a 150 metri dai nuclei abitati e dagli insediamenti urbani

**VISTA** l'istanza datata 21/08/2023 ricevuta al protocollo del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti al n. RA.347873, avanzata dal Sindaco del Comune di Francavilla al Mare (CH) con la quale chiede la formale iscrizione del nuovo Canile rifugio con sede in Francavilla a Mare (CH) alla C.da Castelvecchio;

**VISTA** la successiva integrazione all'istanza nostro prot. n. RA/386795 del 21.09.2023 con la quale, tra l'altro, viene trasmessa da parte del Sindaco del Comune di Francavilla a Mare la propria autorizzazione della struttura in questione;

**VISTE** altresì, nella suddetta integrazione la presenza delle convenzioni con la ditta Cosvega s.r.l. autorizzata allo smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali e della ditta Francavilla spurgo s.r.l. autorizzata allo smaltimento delle deiezioni solide e liquide conformi alla normativa vigente;

**VERIFICATO** che nella nota di integrazione della Asl di Lanciano Vasto Chieti, nostro prot. n. RA/386795 del 21.09.2023, sono elencati ed allegati i punti di cui alla Legge regionale 47/2013 - allegato "A", quali requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri;

**VISTA** la convenzione tra il Comune di Francavilla al Mare e l'associazione "Lega nazionale per la difesa del cane" – sezione Francavilla al Mare. c.f. 93038730698 che ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia e ricovero dei cani randagi presso il canile rifugio comunale sito in località Castelvecchio di Francavilla al Mare;

**CONSIDERATO** l'esito favorevole del sopralluogo effettuato dal personale del Servizio Veterinario – Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche, come da verbale protocollo n. 72548 del 25/07/2023;

**VERIFICATO** il rappresentante legale della Associazione Nazionale per la difesa del cane – sez. di Francavilla a Mare gestore del canile rifugio "Kira" indicato nell'istanza è la Sig.ra Alessandra Smith, che ha accettato l'incarico nella convenzione stipulata tra il Comune di Francavilla a Mare e l'Associazione stessa;

**TENUTO CONTO** della nomina e accettazione del Direttore sanitario nella persona della Dott.ssa Annalisa Volpe con iscrizione albo dei medici veterinari della Provincia di Isernia n. 118 ;

**RITENUTO** di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusto art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 e di iscrivere il Canile rifugio denominato "Kira" sito in C.da Castelvecchio nel Comune di Francavilla a Mare (CH) all'Albo regionale delle Strutture di Ricovero al n. ;

**RITENUTA** la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

**D E T E R M I N A**

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa –

1. Di iscrivere, ai sensi dell'art. 6 comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile rifugio del Comune di Francavilla a Mare (CH) in C.da Castelvecchio, con capacità di n. 40 cani, all'Albo regionale delle Strutture di Ricovero al n. 24 dell'Albo, richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Francavilla a Mare datata 21/08/2023 successivamente integrata con propria autorizzazione in data 13/09/2023;
2. Di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1) per la propria competenza;
3. Di incaricare il Servizio di Sanità Animale alla vigilanza per la propria competenza;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Francavilla a Mare (CH) quale autorità sanitaria locale ed al Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale e al Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e P.Z. della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Dr. Giuseppe Bucciarelli*  
*(Firmata digitalmente)*

---

**L'ESTENSORE**

Roberta Torlone  
*(Firmata elettronicamente)*

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Roberta Torlone  
*(Firmata elettronicamente)*